

BGer 8C_186/2018 vom 18. Mai 2018

Bundesgericht, 2018-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_186_2018

FR: TF 8C_186/2018 du 18 mai 2018

IT: TF 8C_186/2018 del 18 maggio 2018

Erwägungen

E. 1.1

A norma dell' art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Analogamente, come si è già illustrato nel decreto dell'8 marzo 2018, l' art. 64 cpv. 1 LTF stabilisce questo principio. Contrariamente all'opinione espressa dalla ricorrente, l'indigenza in quanto tale non è ancora sufficiente per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il gratuito patrocinio è un diritto condizionato ed entra in linea di conto solo se la controversia non sembra priva di possibilità di successo, aspetto che nel caso in rassegna non è stato ritenuto adempiuto.

E. 1.2

Per prassi invalsa, come è già stato in parte indicato nel decreto dell'8 marzo 2018 (punto B.b), una decisione incidentale relativa al rifiuto dell'assistenza giudiziaria è dotata della forza di cosa giudicata formale, ma non materiale. L'interessato può presentare una domanda di revisione (nel caso in cui dovessero ricorrere i motivi procedurali di cui agli art. 121 segg. LTF) o una domanda di riconsiderazione se le circostanze sono mutate dal momento dell'emanazione della decisione. Il ricorrente potrebbe altresì presentare una nuova domanda per fatti o mezzi di prova sorti dopo l'emissione della decisione sull'assistenza giudiziaria sentenza (8F_12/2017 del 24 novembre 2017 consid. 1.2 con riferimenti). La ricorrente con i suoi scritti si limita a voler ridiscutere liberamente il decreto dell'8 marzo 2018, ma non evoca in alcuna maniera un cambiamento di circostanze. Le sue critiche cadono quindi nel vuoto.

E. 2

Non essendo stato versato l'anticipo richiesto nei due termini impartiti, il ricorso difetta di un presupposto processuale e pertanto sfugge a ogni esame di merito (art. 62 cpv. 3 LTF). Un'ultima proroga del termine non entra in linea di considerazione, poiché l'istante non solo non ha sollevato e motivato alcun motivo di riconsiderazione, ma nemmeno ha chiesto una dilazione o un pagamento a rate. Del resto, difendendo il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, che devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF ; sentenza 8F_12/2017 consid. 2 con riferimenti).

E. 3

Ne segue che sia la domanda di riconsiderazione del decreto dell'8 marzo 2018 sia il ricorso sono inammissibili. In via del tutto eccezionale e per l'ultima volta si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), anche perché qualsiasi procedura di incasso sarebbe destinata all'insuccesso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.